

Oggetto:

Modifiche alla DGR n. 1193 del 03.12.2004 avente ad oggetto: «Attività di ricognizione finalizzata all'alienazione dei terreni ex Pio Istituto ricadenti nei comuni di Guidonia – Montecelio e di Tivoli secondo le procedure previste dagli artt. 8 e 9 della legge regionale 3 gennaio 1986 n. 1 ("Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie")».

LA GIUNTA REGIONALE

 **SU PROPOSTA**

dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico – finanziaria e partecipazione, d'intesa con l'Assessore all'Urbanistica, l'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa, l'Assessore all' Agricoltura, l'Assessore all'Ambiente e cooperazione tra i popoli:

 **VISTO**


gli artt. 65 e 66 della Legge n. 833 del 23.12.1978 e smi i quali dispongono che i beni mobili e immobili, destinati prevalentemente ai servizi sanitari e già di proprietà degli Enti Ospedalieri Disciolti, nonché i beni già di pertinenza di enti locali, sono trasferiti al patrimonio dei Comuni competenti per territorio con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali;

 **VISTO**

l'art. 5 del D.lgs. n. 502 del 30.12.1992 e smi il quale ha disposto che il patrimonio delle unità sanitarie e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti dallo Stato o da altri enti pubblici in virtù di leggi o di provvedimenti legislativi;

 **VISTE**

l'art. 24 della l. r. Lazio n. 18 del 16.06.1994 (successivamente modificato dalla l. r. Lazio n. 37 del 07.08.1998), con cui si è disposto che i beni di cui all'art. 23, co. 2, lett. b), beni destinati a fornire rendite patrimoniali nonché beni culturali ed artistico-monumentali, sono trasferiti dalla Regione alle ASL del Lazio in Comunione *pro indiviso*.

 **VISTE**

le DGR n. 6279/1995 e n. 6796/1997 le quali hanno disposto che, fino a quando non avvengono i suddetti trasferimenti ex art. 24 l.r. n.18/1994 e smi, i Comuni continuano la gestione ordinaria del patrimonio in oggetto e che, per gli atti di straordinaria amministrazione, i Comuni devono operare d'intesa con la Regione Lazio e con la ASL competente per territorio;

le deliberazioni del Comune di Tivoli n. 1516/1995 e n. 457/1998 e le deliberazioni del Comune di Guidonia Montecelio n. 829/1994 e 265/1996 con cui sono state effettuate le ricognizioni dei beni immobili ex Enti Ospedalieri Disciolti ricadent. nei loro territori, all'esito delle quali ricognizioni sono state riscontrate realizzazioni *sine titolo* di immobili ad opera di assegnatari, affittuari ed occupanti delle stesse e che attualmente sono circa 1600 i nuclei familiari interessati alla predetta situazione cui ha fatto seguito la presentazione di numerose domande di concessione in sanatoria



939 21 DIC. 2006 *lu*

rimaste inavase proprio a causa dell'assenza di titolo da parte dei richiedenti;

CONSIDERATA

la necessità di risolvere l'annosa questione anche in relazione alle esigenze di risanamento delle aree in oggetto nonché prevedendo l'eventuale alienazione dei terreni agli aventi titolo assegnatari, affittuari e occupanti;



l'art 13 della l.r. n. 10 del 10.05.2001 recante disposizioni relative al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali;

la mozione del 14.02.2001 del Consiglio regionale del Lazio avente ad oggetto "Alienazione e definizione urbanistico - edilizia degli immobili siti in Guidonia e Tivoli già di proprietà dell'ex Pio Istituto s. Spirito".

le note della Comunione delle A.S.L. del Lazio del 1 aprile 2003 prot. n. 03/1258 e del 18 novembre 2003 prot. n. 03/3937 con le quali si esprime parere favorevole in merito all'alienazione delle aree in argomento secondo le procedure ed i principi di cui agli artt. 8 e 9 della l.r. 1/1986 ;

VISTA

la nota della A.S.L. RMG del 15.03.2004, prot. n. 735 con la quale si comunica il proprio assenso, in applicazione della l.r. Lazio n. 1/1986, all'alienazione delle aree in discussione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 8 della stessa legge;

CONSIDERATA

la necessità di aggiornare la ricognizione dei beni così come individuati in particolare nella D.C.C. di Guidonia n. 18/1997 e nella deliberazione commissariale di Tivoli n. 24/1999, in considerazione delle possibili modificazioni intervenute successivamente alle stesse nel tempo;

VISTA

la DGR n. 1193 del 03.12.2004, avente ad oggetto «Attività di ricognizione finalizzata all'alienazione dei terreni ex Pio Istituto ricadenti nei comuni di Guidonia – Montecelio e di Tivoli secondo le procedure previste dagli artt. 8 e 9 della legge regionale 3 gennaio 1986 n. 1 ("Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie")»;

CONSIDERATO

che gli art 8 e 11 della l. r. Lazio n. 6 del 27.01.2005 hanno, rispettivamente, abrogato l'art. 9 e apportato modifiche all'art. 8 della precedente l.r. Lazio n. 1/1986 e smi, per cui è divenuto necessario, al fine di consentire l'alienazione delle suddette aree, l'individuazione della normativa applicabile alle fattispecie in argomento e la definizione dei relativi criteri e modalità;

RITENUTO

opportuno differire ad un successivo provvedimento di Giunta regionale la regolamentazione delle procedure, criteri e modalità di alienazione dei beni immobili di cui trattasi;

PRESO ATTO

che la presente deliberazione non rientra nella tipologia di atti soggetti alle procedure di concertazione con le parti sociali

All'unanimità

DELIBERA



Per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

1) di modificare il punto 1) della DGR n. 1193/04 così come segue:

a) di affidare all'Agenzia del Territorio quale soggetto particolarmente qualificato, in applicazione della Convenzione stipulata con la Regione Lazio in data 5 giugno 2002 (Rep. Cron n. 1521 del 14 giugno 2002) di cui alle DGR n. 620 del 17/05/02 e n. 638 del 31/05/02, prorogata per un periodo di tre anni a decorrere dalla scadenza con determinazione n. C2279 del 04/11/05, lo svolgimento dell'attività di ricognizione dei terreni, di rilievo dello stato di fatto, di frazionamento, di determinazione del range dei valori che possono essere assunti quale base di riferimento ai fini dell'applicazione del prezzo di alienazione dei terreni dell'Ex Pio Istituto S. Spirito;

2) di sostituire il punto 2) della DGR 1193/04 così come segue:

di costituire una apposita Commissione tecnica, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta da:


- un tecnico designato dall'Assessorato al Bilancio, Programmazione economico – finanziaria e partecipazione con funzioni di coordinamento;
- un tecnico designato dall'Assessorato all'Urbanistica;
- un tecnico designato dall'Assessorato all'Ambiente ed alla Cooperazione fra i Popoli;
- un tecnico designato dall'Assessorato ai Lavori Pubblici e Politica della Casa;
- un tecnico designato dall'Assessorato Demanio e Patrimonio;
- un tecnico designato dall'ASL RM G;
- un tecnico designato dalla Comunità delle ASL del Lazio;
- un tecnico designato dal Comune di Guidonia-Montecelio;
- un tecnico designato dal Comune di Tivoli;

3) di integrare i punti 3) e 4) della DGR n. 1193/04 così come segue:

affidare alla Commissione Tecnica i compiti, in particolare, di:

- affiancare l'Agenzia del Territorio nelle attività descritte al punto 1) del presente provvedimento;
- studiare ipotesi normative finalizzate al recupero urbanistico e all'alienazione delle aree oggetto del presente provvedimento anche mediante l'individuazione dell'eventuale normativa vigente applicabile;
- individuare i criteri per la definizione delle procedure e delle modalità di alienazione delle aree di cui in premessa che verranno successivamente sottoposti all'approvazione della Giunta;
- predisporre una apposita relazione che rappresenti le linee di Intervento necessarie al recupero urbanistico ed ambientale delle aree suddette e che preveda eventuali procedure di accesso a forme di credito agevolato per l'acquisto dei beni in questione;

4) di istituire un Tavolo di Partecipazione, composto dall'Assessorato al Bilancio, Programmazione economico finanziaria e partecipazione con funzioni di coordinamento, e dagli Assessorati all'Urbanistica, ai Lavori Pubblici e Politica della Casa, all'Agricoltura, all'Ambiente e cooperazione tra i popoli, al Demanio e Patrimonio nonché gli Enti Locali e le Cooperative presenti sul territorio in questione;



932 21 DIC. 2006 *ler*

5) di favorire il coordinamento interistituzionale fra gli Enti coinvolti, ed in particolare i Comuni di Tivoli e Guidonia Montecello, anche attraverso la stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 15 l. n. 241/1990 e smi, demandando alla Commissione Tecnica individuazione delle relative modalità di cooperazione di cui si renda eventualmente promotrice la stessa Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPÌ

24 GEN 2007

